

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0115/2001

29 marzo 2001

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (13258/1/2000 – C5-0029/2001 – 2000/0021(COD))

Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport

Relatore: Robert J.E. Evans

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	5
MOTIVAZIONE.....	9

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 5 ottobre 2000 il Parlamento ha approvato la sua posizione in prima lettura sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (COM(1999) 708 - 2000/0021 (COD)).

Nella seduta del 31 gennaio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (13258/1/2000 - C5-0029/2001).

Nella riunione del 22 febbraio 2000 la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport aveva nominato relatore Robert J.E. Evans.

Nelle riunioni del 6 marzo e 21-22 marzo 2001 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con una astensione.

Erano presenti al momento della votazione Vasco Graça Moura (presidente f.f.), Robert J.E. Evans (relatore), Konstantinos Alyssandrakis (in sostituzione di Alexandros Alavanos), Pedro Aparicio Sánchez, Raina A. Mercedes Echerer (in sostituzione di Eurig Wyn), Geneviève Fraisse, Christopher Heaton-Harris, Ruth Hieronymi, Elizabeth Lynne (in sostituzione di Ole Andreasen), Lucio Manisco, Maria Martens, Barbara O'Toole, Christa Prets, Martine Roure, Kathleen Marieke Sanders-ten Holte, The Earl of Stockton (in sostituzione di Theresa Zabell), Luckas Vander Taelen, Van Brempt, Christine de Veyrac, Sabine Zissener.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 29 marzo 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (13258/1/2000 – C5-0029/2001 – 2000/0021(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (13258/1/2000 – C5-0029/2001),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione (COM(1999) 708)²,
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2000) 723)³,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (A5-0115/2001),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C non ancora pubblicata.

² GU C non ancora pubblicata.

³ GU C non ancora pubblicata.

Emendamento 1
Visto 4 bis (nuovo)

- vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, riguardante un Piano d'Azione per la mobilità, del 14 dicembre 2000,

Motivazione

Si tratta di un riferimento a un importante nuovo fatto che giustifica ulteriori emendamenti ai sensi dell'articolo 80, lettera d) della regolamento del Parlamento.

Emendamento 2
Parte II

II. INVITANO gli Stati membri:

*- a redigere una relazione **biennale** sull'attuazione dei diversi aspetti oggetto della presente raccomandazione e a trasmetterla alla Commissione;*

II. INVITANO gli Stati membri:

- a redigere e trasmettere alla Commissione, entro due anni dall'adozione della presente raccomandazione e in seguito ogni due anni, una relazione di valutazione sulle misure da essi adottate in risposta alle raccomandazioni di cui sopra e al Piano d'Azione.

Motivazione

L'emendamento elimina l'ambiguità riguardante i tempi e il contenuto delle relazioni sulle misure intraprese dagli Stati membri in risposta alla raccomandazione.

Emendamento 3
Parte III, lettera a)

a) a costituire un gruppo di esperti, *di cui faranno parte persone che conoscano i diversi gruppi a cui si rivolge la presente raccomandazione e* in cui saranno rappresentati tutti gli Stati membri, al fine di permettere lo scambio d'informazioni e

a) a costituire un gruppo di esperti, *che comprenderà i funzionari responsabili del coordinamento, a livello nazionale, dell'attuazione delle presenti raccomandazioni e delle misure contenute nel Piano d'Azione sulla mobilità*

di esperienze sui diversi aspetti della raccomandazione stessa;

concordato a Nizza, in cui saranno rappresentati tutti gli Stati membri, al fine di permettere lo scambio d'informazioni e di esperienze sui diversi aspetti della raccomandazione stessa;

Motivazione

Tiene conto del Piano d'Azione sulla mobilità decisonella risoluzione del Consiglio del 14 dicembre 2000.

Emendamento 4 Parte III, lettera c)

c) a *sottoporre all'attenzione del* Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni *una relazione biennale basata sui contributi degli Stati membri e riguardante l'attuazione dei diversi aspetti oggetto della presente raccomandazione;*

c) a *presentare al* Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, *non oltre due anni e sei mesi dall'adozione della presente raccomandazione e in seguito ogni due anni, una sintesi analitica delle relazioni degli Stati membri di cui alla parte II e a includere in tale sintesi un riferimento ai settori di attività in cui può rendersi necessaria l'azione comunitaria per integrare le misure prese dagli Stati membri;*

Motivazione

L'emendamento elimina l'ambiguità riguardante i tempi e il contenuto delle relazioni della Commissione sulle azioni intraprese dagli Stati membri in risposta alla raccomandazione.

Emendamento 5 ALLEGATO

CATEGORIE DI PERSONE
INTERESSATE DALLA PRESENTE
RACCOMANDAZIONE
Le persone di seguito indicate sono interessate dalla presente raccomandazione soltanto nella misura in cui prevedono di maturare un'esperienza di mobilità di durata limitata, *non superiore in linea di massima a un anno*, fra due Stati, lo Stato d'origine e lo Stato ospitante, che termina,

CATEGORIE DI PERSONE
INTERESSATE DALLA PRESENTE
RACCOMANDAZIONE
Le persone di seguito indicate sono interessate dalla presente raccomandazione soltanto nella misura in cui prevedono di maturare un'esperienza di mobilità di durata limitata, fra due Stati, lo Stato d'origine e lo Stato ospitante, che termina, in linea di principio, con un ritorno nello

in linea di principio, con un ritorno nello Stato d'origine. Tali persone conservano la residenza, quale definita dalle legislazioni di ciascuno Stato membro, nello Stato d'origine.

Stato d'origine. Tali persone conservano la residenza, quale definita dalle legislazioni di ciascuno Stato membro, nello Stato d'origine.

Motivazione

Si applica l'articolo 80, lettera c). La raccomandazione non conferisce nuovi diritti a chicchessia. Se è possibile invocare i diritti esistenti per meno di un anno, la restrizione introdotta nella posizione comune è superflua. Se tali diritti possono essere invocati per più di un anno, la restrizione risulterebbe penalizzante e scoraggerebbe quindi la mobilità, il che sarebbe qualcosa di negativo.

Emendamento 6 ALLEGATO

III. Persone che svolgono attività di volontariato

Le persone, in modo particolare giovani, che nell'ambito della sezione "Servizio volontario europeo" del programma comunitario "Gioventù" o nell'ambito di progetti transnazionali di volontariato che rispondono a condizioni simili al "Servizio volontario europeo", s'impegnano in un'attività di solidarietà concreta, senza scopo di lucro e non retribuita, **per un periodo in linea di massima di un anno**, che li aiuti ad acquisire attitudini e competenze sociali e personali.

III. Persone che svolgono attività di volontariato

Le persone, in modo particolare giovani, che nell'ambito della sezione "Servizio volontario europeo" del programma comunitario "Gioventù" o nell'ambito di progetti transnazionali di volontariato che rispondono a condizioni simili al "Servizio volontario europeo", s'impegnano in un'attività di solidarietà concreta, senza scopo di lucro e non retribuita, che li aiuti ad acquisire attitudini e competenze sociali e personali.

Motivazione

Si applica l'articolo 80, lettera c). La raccomandazione non conferisce nuovi diritti a chicchessia. Se è possibile invocare i diritti esistenti per meno di un anno, la restrizione introdotta nella posizione comune è superflua. Se tali diritti possono essere invocati per più di un anno, la restrizione risulterebbe penalizzante e scoraggerebbe quindi la mobilità, il che sarebbe qualcosa di negativo.

MOTIVAZIONE

In virtù degli articoli 149 e 150, la Commissione, nella sua **proposta originaria**, invitava gli Stati membri a favorire la mobilità di chi intraprende corsi di studio, si sottopone a formazione o svolge attività di volontariato o lavoro di insegnante o di formatore in un altro Stato membro nel quadro di qualsivoglia programma, comunitario o no.

Nella **prima lettura**, il Parlamento ha votato emendamenti volti a:

- migliorare la qualità del testo;
- estendere l'ambito della proposta per includervi i ricercatori;
- invitare gli Stati membri e la Commissione a porsi essi stessi obiettivi più precisi e a valutare i progressi compiuti in tale direzione.

La Commissione ha accolto la maggior parte degli emendamenti del Parlamento, respingendo però, per motivi di base giuridica, quelli riguardanti i ricercatori e, per penuria di personale, quelli sulle verifiche.

La **posizione comune** accoglie in pieno, in parte o nello spirito, 37 dei 56 emendamenti di prima lettura del Parlamento (34 dei 42 emendamenti accolti, come pure 3 dei 14 respinti dalla Commissione). Fra le altre cose questi emendamenti coprono i seguenti importanti aspetti: la natura dell'attività di volontariato; gli ostacoli amministrativi, finanziari, linguistici e culturali alla mobilità; l'informazione sulle opportunità di mobilità; le misure per favorire la mobilità degli insegnanti. La posizione comune contribuisce inoltre a chiarire il testo laddove si tratta di cittadini di paesi terzi. Essa respinge comunque la maggior parte degli emendamenti del Parlamento riguardanti la sicurezza sociale e i diritti previdenziali.

Il vostro relatore accetta che, purtroppo, i ricercatori non possano rientrare nell'ambito di applicazione della raccomandazione. Egli ritiene che gli ostacoli alla mobilità in campo educativo non si limitano agli ostacoli del settore educativo stesso; ha tuttavia piena consapevolezza della sensibilità dei settori in cui il Consiglio non è stato capace di accogliere gli emendamenti di prima lettura del Parlamento; ancora una volta desidera congratularsi con la Presidenza francese per l'impegno profuso nel raggiungere la posizione comune più ambiziosa possibile che potrebbe raccogliere il consenso generale. Infine, richiama l'attenzione su un importante sviluppo che si è avuto dopo la prima lettura del Parlamento: il 14 dicembre 2000, il Consiglio ha deciso un Piano d'Azione sulla mobilità, e cioè un pacchetto di oltre 40 misure che integra la raccomandazione proposta.

Gli **emendamenti proposti in seconda lettura** (nn. 1, 2 e 3) inseriscono riferimenti al Piano d'Azione e chiariscono il tipo di verifica atteso dagli Stati membri, (n. 4) chiariscono il tipo di verifica atteso dalla Commissione e (nn. 5 e 6) eliminano le qualifiche superflue, potenzialmente dannose, introdotte nella posizione comune.